



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

OGGETTO: "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA P.ED 951 IN C.C. RONCONE", RIENTRANTE NEL PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3 'PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE', FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDIO DIRETTO EX ART. 21 L.P. 23/90 PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I..

CUP: G29I21000040006
CIG B0D61B8FB9

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO CON IMPEGNO DELLA SPESA - AREA 2 SERVIZIO TECNICO - PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

24/11/2025
N. 136/2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

il comune di Sella Giudicarie ha la necessità di riqualificare la palestra identificata con la P.Ed. 951 in C.C. di Roncone;

con deliberazione di Giunta n. 02 del 24/01/2023 si assumeva perciò atto di indirizzo per il conferimento dell'incarico alla società di ingegneria Studio MPS Engineering di Tione (TN), con sede in via della Cros 4, 38079 Tione di Trento, p.Iva 01887190229, per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera pubblica 'Riqualificazione palestra esistente P.Ed. 951 in C.C. di Roncone', tale opera rientra nel PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3 'Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole', finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, ed ha assegnato il codice CUP G29I21000040006.

Visto che con successiva determinazione nr. 6 del 30/01/2023 del Responsabile Area 2 - L.L.P.P. si procedeva all'affidamento alla società di ingegneria Studio MPS Engineering di Tione (TN) dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera pubblica 'Riqualificazione palestra esistente P.Ed. 951 in C.C. di Roncone', incarico comprensivo degli assolvimenti degli adempimenti accessori correlati alla progettazione previsti dal PNRR (CAM, DNSH, ecc.), oltre alla cura dei rapporti con il Ministero dell'Istruzione qualora si rendesse necessario apportare modifiche progettuali rispetto alla scheda di progetto originariamente trasmessa al Ministero in sede di ammissione del finanziamento relativamente all'opera.

Considerato che l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva affidata alla società suindicata era stata determinata effettuando una stima dei costi parametrati sulla base di progetti e/o interventi analoghi realizzati dallo stesso Comune di Sella Giudicarie come da altri Comuni e Province sul

territorio nazionale e il quadro economico dell'intervento ammesso a finanziamento e proposto nella scheda tecnica di progetto prevedeva un costo totale dell'iniziativa pari a Euro 1.350.000,00.= di cui Euro 1.150.000,00 per lavori e Euro 200.000,00.= per somme a disposizione.

Considerato che il contratto con la società di ingegneria Studio MPS Engineering di Tione (TN) relativo al conferimento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera pubblica 'Riqualificazione palestra esistente P.Ed. 951 in C.C. di Roncone' è stato sottoscritto in data 01/02/2023, e all'art. 6 "Termini" prevede che la consegna della progettazione definitiva debba avvenire entro il 30 aprile 2023".

Visto che con comunicazione dd. 27/04/2023 prot. 4072, l'ing. Valter Paoli per conto della società di ingegneria Studio MPS Engineering di Tione (TN), informava l'amministrazione comunale committente che le risultanze dell'attività di progettazione in corso di redazione mostravano il significativo superamento degli importi di progetto, chiedendo la conseguente sospensione del termine per la consegna del progetto definitivo previsto dal contratto, in attesa di indicazioni operative da parte dell'amministrazione procedente.

Considerato che sono stati quindi presentati all'esame della Giunta comunale degli elaborati grafici con l'aggiornamento degli elaborati contabili, da cui si deriva il nuovo assetto progettuale e fattuale assunto dall'intera opera, da cui si ricavano le motivazioni che determinano il significativo aumento delle spese.

Considerato che il progetto così aggiornato di riqualificazione e messa in sicurezza della palestra scolastica identificata dalla P.Ed. 951 del comune catastale di Roncone nel comune di Sella Giudicarie, prevede un nuovo quadro economico di spesa con un importo complessiva pari a Euro 3.267.386,61.=.

Preso atto del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Considerato il principio dell'addizionalità degli interventi finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU rispetto alle azioni ordinarie comunque di competenza delle singole amministrazioni e dato atto del divieto del doppio finanziamento per le stesse azioni o parti di azioni agevolmente e incontestabilmente identificabili.

Preso atto che tutte le misure inserite nei PNRR devono essere conformi al principio DNSH - Do No Significant Harm – il che comporta l'attitudine a non arrecare nessun danno significativo all'ambiente ed appurato che l'intervento in parola sarà progettato, realizzato e gestito tenendo in considerazione le normative vigenti in tema di tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali.

Letta la Comunicazione della Commissione Europea in merito agli "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01).

Appurato pertanto che la progettazione deve tenere conto dei principi sanciti dalla predetta Comunicazione della Commissione Europea e che procederà mediante l'applicazione del protocollo di Sostenibilità Ambientale ed Energetica secondo le disposizioni dettate dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione, attraverso l'adozione dei CAM – Criteri Ambientali Minimi, anche alla luce del recente Decreto dd. 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica recante "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi. (22A04307) (GU Serie Generale n.183 del 0608-2022)".

Considerato che i CAM sono definiti nel Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare dd. 11 ottobre 2017. In Italia, l'efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica

e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Visto che la progettazione quindi viene effettuata con materiali ecocompatibili, riciclabili a autoctoni, riutilizzo delle risorse idriche, con verde pubblico, consumo zero di energia, e nel rispetto di tutti i criteri sanciti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dd. 11 ottobre 2017, secondo l'ultima revisione emanata con Decreto dd. 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.

Alla luce del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, considerati gli OSS – Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ed in particolare gli Obiettivi Ambientali elencati all'art. 9 e successivi del Regolamento, nella progettazione, realizzazione e gestione dell'opera pubblica in parola andranno adottate tutte le misure atte:

- alla riduzione indiretta/limitazione delle emissioni di gas serra (GHG) rispetto alla situazione ante intervento (Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici);
- a non determinare/limitare l'impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni (Obiettivo 2: Adattamento ai cambiamenti climatici);
- a non danneggiare il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico (Obiettivo 3: Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine);
- a non comportare significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine (Transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione (Obiettivo 4: Transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche alla riduzione e riciclo dei rifiuti); a non determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo (Obiettivo 5: Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo);
- a non danneggiare le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione (6: Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi).

Considerato il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata.

Considerato il principio della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Preso atto che tutte le misure inserite nei PNRR devono rispettare gli obblighi relativi all'adozione di adeguate misure tese alla sana gestione finanziaria, alla prevenzione di conflitti di interesse, frodi e corruzione attraverso adeguati sistemi informatizzati di codificazione contabile in grado di assicurare la tracciabilità dell'uso delle risorse del PNRR.

Visto quanto stabilito nell'allegato VI e nell'allegato VII del Regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'adozione della metodologia di controllo del clima, la metodologia per la marcatura digitale, il sostegno specifico all'occupazione giovanile/femminile (parità sostanziale di genere e per età), l'integrazione socio-economica di questi due target di beneficiari o attuatori nonché valorizzazione di strumenti per la riduzione del divario di cittadinanza fra i territori.

Preso atto che la progettazione deve essere attuata nel rispetto delle disposizioni delle NTC 2018 (norme Tecniche per le Costruzioni) emanate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 – G.U. n. 42 di data 20 febbraio 2018, per edificio con Classe d'uso IV.

Precisato che nell'ambito del rispetto dei target e degli indicatori comunali, l'intervento in parola appartenente alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei

servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, prevede la messa in sicurezza ed adeguamento impiantistico della Palestra Scolastica Istituto Prandini in Sella Giudicarie (TN).

Preso atto che con la deliberazione nr. 56/2023 si approvava l’aumento di spesa relativo al progetto aggiornato di riqualificazione e messa in sicurezza della palestra scolastica identificata dalla P.Ed. 951 del comune catastale di Roncone, nel comune di Sella Giudicarie, con la determinazione di un nuovo quadro economico di spesa che sostituisce alla spesa inizialmente prevista di Euro 1.350.000,00.= di cui Euro 1.250.000,00.= a valere Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 e Euro 100.000,00.= a valere su fondi propri dell’amministrazione comunale, una nuova previsione di spesa per complessivi Euro 3.267.386,61.=, di cui Euro 1.250.000,00.= a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3, e Euro 2.017.386,61.= a valere su fondi propri dell’amministrazione comunale e, con medesima deliberazione, il progettista veniva autorizzato a presentare l’elaborato progettuale definitivo secondo le nuove caratteristiche ed i nuovi parametri economici approvati, fermo restando l’invariabilità del corrispettivo pattuito per la progettazione definitiva, che non subirà alcun rialzo per rapporto all’aumento di spesa previsto in delibera ed al progetto così aggiornato.

Preso atto:

- del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 45 dd. 04.08.2022 ad oggetto : “Decreto per l’approvazione delle graduatorie per l’attuazione della Misura 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”;
- dell’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e Comune di Sella Giudicarie in data 11/10/2022 prot. m.pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0085227.

Considerato che l’opera è inserita nel fondo opere indifferibili 2023 M4-C1-I 1.3 Ministero dell’Istruzione e Merito con un finanziamento di ulteriori Euro 125.000,00 e visto il decreto RGS n. 175/2023 relativo alla pre-assegnazione FOI II semestre 2023.

Preso atto che nel Programma pluriennale delle opere pubbliche punto 3.3.3 del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, da ultimo variato con delibera del Consiglio comunale n. 33 dd. 20.07.2023, l’opera “PNRR M4C1 - 1.3 MIN.ISTRUZIONE - PIANO PALESTRE CUP G29I21000040006 - Palestra scolastica Istituto A. Prandini” è inserita nella Scheda 3 “Programma pluriennale opere pubbliche: parte prima opere con finanziamenti” per euro 3.260.000,00;

Considerato che nel bilancio di previsione 2023-2025 l’opera “PNRR M4C1 - 1.3 MIN.ISTRUZIONE - PIANO PALESTRE CUP G29I21000040006 - Palestra scolastica Istituto A. Prandini” è prevista al capitolo 04022.02.2044 per euro 3.260.000,00 finanziata:

- per euro 1.250.000,00 con contributi PNRR (capitolo 40200.01.4333 CONTRIBUTI PNRR M4C1 - 1.3 MIN.ISTRUZIONE - PIANO PALESTRE CUP G29I21000040006 - PALESTRA SCOLASTICA ISTITUTO A. PRANDINI),
- per euro 125.000,00 con contributo sul Fondo Opere Indifferibili (capitolo 40200.01.4353 CONTRIBUTO FONDO OPERE INDIFFERIBILI PNRR M4C1 - 1.3 MIN.ISTRUZIONE - PIANO PALESTRE CUP G29I21000040006 - PALESTRA SCOLASTICA ISTITUTO A. PRANDINI),
- per euro 100.000,00 con canoni aggiuntivi (capitolo 40200.01.4347 RISORSE PROPRIE (CANONI AGGIUNTIVI) SU OPERA FINANZIATA DA PNRR M4C1 - 1.3 MIN.ISTRUZIONE - PIANO PALESTRE CUP G29I21000040006 - PALESTRA SCOLASTICA ISTITUTO A. PRANDINI),
- per euro 250.000,00 con avanzo investimenti,
- per euro 1.535.000,00 con avanzo libero.

Considerato che con determinazione del responsabile Area 2 nr. 88 del 23.08.2023 si affidava l'incarico all'ing. Cristian Armani, con studio a Caderzone Terme (TN) in Via Regina Elena n° 75 iscritto all'Albo degli Ingegneri Juniores Sez. B della provincia di Trento al n. 4093, del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione tramite procedura telematica n. 119482 attraverso la Piattaforma Mercurio della Provincia Autonoma di Trento, a fronte del corrispettivo di Euro 50.941,72 più contributo C.I.P.A.G 4% e IVA 22%. per un totale di Euro 64.634,85, in attuazione dell'art. 24 D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. - Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 - riguardante le modalità di affidamento degli incarichi professionali, il quale ammette l'affidamento diretto nei casi di urgenza, e nel caso in cui il corrispettivo non ecceda l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative";
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.

Richiamati inoltre:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241 per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: - per target (obiettivi) i risultati quantitativi; - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Considerato che per l'immobile in parola è emersa la necessità, in primo luogo, della messa in sicurezza strutturale ed alla riqualificazione energetica dell'immobile. Come interventi di secondo ordine si propone la soluzione di problematiche di carattere funzionale interno e la creazione di un corpo tribune rispettoso della normativa vigente al CONI al fine di assicurare l'accesso da parte di spettatori esterni e la loro permanenza in totale sicurezza. La realizzazione di quest'ultimo intervento impone la redistribuzione degli spazi accessori quali spogliatoi e servizi igienici per adattarli alla nuova soluzione architettonica e alla normativa di settore del CONI.

Precisato che:

- l'intervento sarà realizzato secondo criteri di sostenibilità ambientale applicando strategie di valorizzazione delle buone pratiche del costruire, utilizzando principi costruttivi di sostenibilità, adottando criteri per il controllo dei consumi energetici ed utilizzando materiali e tecniche non inquinanti: azioni mirate ad una nuova cultura ecologica del costruire;

Tra gli obiettivi dell'Amministrazione rientrano quelli volti:

- alla sostenibilità, intesa come compatibilità con il contesto naturale ed ambientale, organicità e sinergia con le attività insediate, economicità di gestione e ottimizzazione dei costi di manutenzione e di esercizio;
- alla realizzazione di un edificio energeticamente efficiente nel rispetto dell'ambiente: la bioarchitettura, la bioclimatica, l'utilizzo di energie rinnovabili, oltre all'uso di materiali naturali e biocompatibili, rappresentano soluzioni indispensabili da adottare;
- alla realizzazione di un intervento che pone al centro dei luoghi e dell'architettura le esigenze dei bambini e delle bambine: gli spazi che prendono forma per divenire i luoghi della ricerca, i luoghi nei quali trovano risposta le curiosità, le diverse attitudini, spazi multiuso, stimolanti;

- la sicurezza antisismica e antincendio.

Considerata la documentazione relativa al progetto esecutivo consegnato in data 25.10.2023 prot. n. 10663, prodotta su supporto informatico e firmata digitalmente comprensivo degli elaborati della sicurezza di cui al prot. n. 11489 del 14.11.2023.

Preso atto del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Letta la Comunicazione della Commissione Europea in merito agli "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01).

La progettazione quindi è stata effettuata con materiali ecocompatibili, riciclabili a autoctoni, riutilizzo delle risorse idriche, con verde pubblico, consumo zero di energia, e nel rispetto di tutti i criteri sanciti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dd. 11 ottobre 2017, secondo l'ultima revisione emanata con Decreto dd. 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.

Alla luce del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, considerati gli OSS – Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ed in particolare gli Obiettivi Ambientali elencati all'art. 9 e successivi del Regolamento, nella progettazione, realizzazione e gestione dell'opera pubblica in parola andranno adottate tutte le misure atte:

- alla riduzione indiretta/limitazione delle emissioni di gas serra (GHG) rispetto alla situazione ante intervento (Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici);
- a non determinare/limitare l'impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni (Obiettivo 2: Adattamento ai cambiamenti climatici);
- a non danneggiare il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico (Obiettivo 3: Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine);
- a non comportare significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine (Transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione (Obiettivo 4: Transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche alla riduzione e riciclo dei rifiuti);
- a non determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo (Obiettivo 5: Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo);
- a non danneggiare le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione (6: Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi).

Considerato il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata.

Preso atto che tutte le misure inserite nei PNRR devono rispettare gli obblighi relativi all'adozione di adeguate misure tese alla sana gestione finanziaria, alla prevenzione di conflitti di interesse, frodi e corruzione attraverso adeguati sistemi informatizzati di codificazione contabile in grado di assicurare la tracciabilità dell'uso delle risorse del PNRR.

Preso atto inoltre che tutte le misure inserite nei PNRR devono permettere il conseguimento dei Target e Milestone associati agli interventi utilizzando gli indicatori quantitativi e qualitativi associati ad ogni misura del Piano.

Ribadito che i piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) sono Programmi performance based e non di spesa, sono pertanto incentrati su Milestone e Target (M&T) che descrivono in maniera granulare l'avanzamento e i risultati delle riforme e degli investimenti (ossia delle misure del PNRR) che si propongono di attuare; le Milestone definiscono generalmente fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale; i Target rappresentano i risultati attesi dagli interventi, quantificati in base a indicatori misurabili.

Richiamata la deliberazione della giunta comunale nr. 125 del 15/11/2023, la quale ha stabilito fra l'altro di approvare in linea tecnica, il progetto esecutivo per l'opera di "Riqualificazione e messa in sicurezza della palestra scolastica p.ed 951 in C.C. Roncone", di cui alla documentazione consegnata il data 25.10.2023, prot. nr. 10663 prodotta su supporto informatico e firmata digitalmente negli importi riportati nel quadro economico di progetto.

Atteso che con Determina a contrarre n. 113/2023 del 22.11.2023 si stabiliva, fra l'altro, di approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo per l'opera di "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA P.ED 951 IN C.C. RONCONE", di cui alla documentazione consegnata il 25.10.2023, prot.n. 10663 prodotta su supporto informatico e firmata digitalmente negli importi riportati nel quadro economico di progetto e di stabilire che la procedura di gara sarà espletata dal Consorzio dei Comuni Trentini in nome e per conto del Comune di Sella Giudicarie, precisando che la Società agisce, mediante la propria Area Appalti e Contratti, come stazione appaltante e centrale di committenza qualificata secondo la normativa statale in materia di qualificazione (art. 62 d.lgs. 36/2023) e di nominare la responsabile dell'Area Appalti e Contratti del Consorzio dei Comuni Trentini responsabile di procedimento per la fase di affidamento, ivi incluso il sub-procedimento di valutazione di anomalia delle offerte nonché la fase di verifica dei requisiti ai fini della aggiudicazione.

Richiamate le *"Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"*, adottate con decreto del 07/12/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021;

Visto in particolare il paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che:

- eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;
- la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore, o procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale;
- in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all'occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 47, del D.L. 77/2021, l'individuazione di un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale;
- in tal caso la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 2 Digit di riferimento inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit di riferimento.

Visto altresì il Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati,

per l'anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2020, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,7 %.

Considerato che:

- è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori i cui tassi di occupazione femminili sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale;
- in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall'ISTAT nel settore "Costruzioni", si evidenzia che l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni ad esso connesse.

Dato atto di quanto detto in precedenza, relativamente agli obblighi assunzionali:

- si conferma la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
- viene definita la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni femminili e, in considerazione della scarsa occupazione femminile nel settore oggetto d'appalto e in particolare del tasso attuale di occupazione femminile pari al 9,7%.

Dato atto che la provincia autonoma di Trento ha competenza primaria in materia di contratti pubblici sancita dallo Statuto Speciale per il Trentino Alto-Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n.670) e dalle relative norme di attuazione, e che con l'art. 36 ter 1, comma 2bis, della l.p. 23/90 essa ha disciplinato il sistema di qualificazione provinciale per l'iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate all'acquisizione autonoma di servizi e forniture o per l'affidamento dei lavori.

Considerato che con lettera prot. 12993 di data 20.12.2023 il Consorzio dei Comuni Trentini comunicava l'esito della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 90, co. 1, del D.Lgs. 36/2023: *"come risulta dalle operazioni di gara descritte nei verbali in allegato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione è stata disposta in favore dell'impresa PRETTI E SCALFI SPA la quale ha offerto un ribasso del 3,321%"*.

A seguito di confronto concorrenziale, i lavori suddetti, sono stati perciò aggiudicati alla PRETTI & SCALFI SPA – P.IVA 00106770225, con un ribasso del 3,321% (trevirgolatrecentoventunopercento), per un importo totale di contratto pari a Euro 2.287.072,73.= comprensivo degli oneri per la sicurezza come risulta dal verbale di apertura delle buste.

Richiamato l'avviso di aggiudicazione.

Preso atto della determinazione n. 136/2023 con la quale il funzionario delegato responsabile dell'area tecnica determinava:

1. Di approvare le risultanze di gara di cui alla lettera prot. 12993 di data 20.12.2023 con la quale il Consorzio dei Comuni Trentini comunicava l'esito della procedura ai sensi dell'art. 90, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, provvedendo all'aggiudicazione dei lavori, a seguito di gara telematica ad invito, con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.p. n. 2 del 2020, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 30, comma 5bis della L.p. 26/1993, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della L.P. n. 26/1993 e dell'art. 63 del regolamento di attuazione lavori pubblici, svolta sulla piattaforma provinciale SAP-SRM per i lavori relativi alla *"RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA P.ED 951 IN C.C. RONCONE"*, RIENTRANTE NEL PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3 'PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE', FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU".
2. Di disporre l'efficacia dell'aggiudicazione alla PRETTI & SCALFI SPA – P.IVA 00106770225, con un ribasso del 3,321% (trevirgolatrecentoventunopercento), per un importo totale di contratto pari

a Euro 2.287.072,73.= comprensivo degli oneri per la sicurezza come risulta dal verbale di apertura delle buste.

3. Di impegnare la cifra totale di Euro 2.790.228,73, al capitolo 04022.02.2044 "PNRR M4C1 - 1.3 MIN.ISTRUZIONE - PIANO PALESTRE CUP G29I21000040006 - Palestra scolastica Istituto A. Prandini" finanziato per complessivi euro 3.260.000,00 di cui Euro 1.250.000,00.= a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 (capitolo 40200.01.4333), Euro 125.000,00 con contributo Fondo Opere Indifferibili (capitolo 40200.01.4353), Euro 100.000,00.= con canoni aggiuntivi (capitolo 40200.01.4347), Euro 250.000,00 con avanzo destinato agli investimenti ed Euro 1.535.000,00 con avanzo d'amministrazione disponibile.

Atteso che è possibile procedere con la stipula del contratto.

Atteso che gli interventi di cui sopra prevedono l'affidamento dell'incarico di Direttore Lavori, del collaudatore statico e del collaudatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 e l'allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e come previsto dalla normativa vigente in materia.

Preso altresì atto che gli interventi di cui sopra prevedono la realizzazione di strutture in cemento armato soggette a verifica, come previsto dalla normativa vigente in materia (Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e ss.mm.), da parte di un tecnico abilitato.

Precisato che l'amministrazione appaltante deve individuare i soggetti idonei da incaricare prioritariamente all'interno del proprio organico.

Rilevata la necessità di conferire tuttavia ad un tecnico esterno in possesso dei necessari requisiti professionali l'incarico riguardante la direzione lavori, poiché l'ufficio tecnico comunale non è infatti sufficientemente strutturato allo stato attuale per poter svolgere tale compito in quanto risulta occupato nell'ambito della struttura dei lavori pubblici un unico tecnico il quale ha il ruolo di responsabile.

Verificati i requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico professionale di collaudo statico e tecnico amministrativo e preso atto che all'interno dell'organico del Comune, sono posseduti solo dal responsabile della gestione dei compiti spettanti all'Area 2, il quale è incompatibile in quanto già Responsabile del Procedimento e pertanto è necessario affidarsi a professionalità esterne all'amministrazione.

Visto l'art. 24, comma 6, della L.P. n. 26 del 10 settembre 1993, in base al quale: "Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono aver svolto alcuna funzione decisionale diretta nell'attività di amministrazione attiva relativa alla realizzazione dei lavori soggetti a collaudo e non possono aver partecipato in alcun modo alla progettazione, alla direzione, all'alta sorveglianza e all'esecuzione dei medesimi lavori" e quindi l'esigenza di affidare l'incarico di collaudatore all'esterno rispetto alla struttura comunale.

Precisato che la scelta del professionista viene effettuata in base all'idoneità professionale, alle capacità tecniche, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, selezionando i tecnici fra quelli presenti sull'elenco telematico dei professionisti della P.A.T., sui quali verrà operata verifica del curriculum professionale, in base alle specifiche richieste dall'incarico.

Richiamato l'art. 21 l.p. 23/90, come modificato dalla l.p. 4/2023, che innalza ad Euro 140.000 oltre IVA la soglia per affido tramite trattativa diretta di appalti di acquisto di beni e fornitura di servizi.

Visto che con determinazione del funzionario delegato responsabile dell'area tecnica n. 017/2024 del 05.04.2024 si decideva di affidare la direzione dei lavori alla dott.ssa arch. Federica Paoli C.F.: PLAFRC94L51L378E con sede in Tione di Trento, via Baita 7, P.IVA 02686980224, professionista di fiducia dell'Amministrazione, con studio a Tione di Trento (TN), iscritto all'Albo n. 1799 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento sez. A, verso il compenso di Euro 96.975,78.+ oneri previdenziali 4% e fiscali 22% per un importo complessivo di Euro 123.042,86.= (ribasso percentuale

del 20%) mediante l'utilizzo della piattaforma Contracta e di impegnare la spesa complessiva per un totale di Euro 157.083,82 alla Missione 04 Programma 2 Titolo 2 Macro aggregato 2 (capitolo 04022.02.2044) del bilancio esercizio finanziario 2024, finanziata per Euro 92.491,74 a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per la differenza mediante utilizzo del Fondo pluriennale vincolato derivante da risorse proprie dell'Amministrazione Comunale.

Visto il verbale di consegna dei lavori prot. 3173 di data 29.03.2024.

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione appaltante è pervenuta nella determinazione di apportare modifiche tipologiche migliorative, di realizzare sopravvenuti interventi non prevedibili in fase di progetto, nonché di eseguire ulteriori lavorazioni non previste ma ritenute essenziali per il corretto e razionale buon fine dei lavori medesimi, anche in un'ottica di riduzione dei costi di manutenzione.

Verificato che si rende pertanto necessaria l'elaborazione di una modifica del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m., nonché di verbali di concordamento dei nuovi prezzi, nella quale si prevede l'esecuzione dei nuovi interventi e la variazione degli importi di alcune categorie di lavori previsti utilizzando, per la copertura finanziaria, gli importi disponibili nel quadro economico quali gli imprevisti ed il ribasso contrattuale.

Preso atto della richiesta formulata dalla DL di autorizzazione alla realizzazione di una perizia di variante.

Considerato che la proposta risulta accoglibile, in quanto rientra nelle fattispecie ammesse dalla vigente normativa, poiché le opere proposte non alterano l'originaria natura del contratto e poiché le opere si sono originate da circostanze impreviste ed imprevedibili, essendo intervenute successivamente all'approvazione del progetto, per esigenze recenti, nate in fase esecutiva e con l'effettuazione delle varianti proposte, si ottiene un sostanziale miglioramento dell'opera, in termini di fruibilità della medesima e le varianti non richiedono l'effettuazione di una nuova procedura di affidamento, e possono essere realizzate dall'attuale affidatario, entro i limiti e secondo le procedure di legge.

Preso atto altresì che:

- la proposta risulta accoglibile, in quanto rientra nelle fattispecie ammesse dalla vigente normativa;
- la variante comporta aumento dell'importo del contratto per una percentuale del 11,07 %;
- le opere proposte non alterano l'originaria natura del contratto;
- le opere sono originate da circostanze impreviste ed imprevedibili, essendo intervenute successivamente all'approvazione del progetto, per esigenze recenti, nate in fase esecutiva;
- con l'effettuazione delle varianti proposte, si ottiene un sostanziale miglioramento dell'opera, in termini di fruibilità della medesima;
- le varianti non richiedono l'effettuazione di una nuova procedura di affidamento, e possono essere realizzate dall'attuale appaltatore, entro i limiti e secondo le procedure di legge;
- la variante comporta la necessità di prorogare i termini di ultimazione dei lavori;
- la variante comporterà l'adozione di nuovi prezzi, da concordare tra il direttore lavori e l'Appaltatore.

Vista quindi la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione della perizia suppletiva di variante ai sensi del vigente D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Richiamato il principio del risultato, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse, da perseguire nell'affidamento dei contratti di appalto e nella loro esecuzione in modo tempestivo ed efficiente.

Considerato che sussistono le condizioni per l'affidamento a trattativa diretta dell'incarico ai sensi dell'art. 21 l.p. 23/90, come modificato dalla l.p. 4/2023, che innalza ad Euro 140.000 oltre IVA la soglia per affido tramite trattativa diretta, e, in considerazione della complessità dell'opera da realizzare, ritenendo di esercitare l'opzione di affidare direttamente l'incarico di variante al DL per l'importo complessivo, come da determinazione corrispettivi, di Euro 8.505,54.=

Considerato che la cifra totale di Euro 8.505,54.=, (oneri fiscali inclusi) è ricompresa nel capitolo 04022.02.2044 "PNRR M4C1 - 1.3 MIN.ISTRUZIONE - PIANO PALESTRE CUP G29I21000040006 - Palestra scolastica Istituto A. Prandini" finanziato per complessivi euro 3.260.000,00 di cui Euro 1.250.000,00.= a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 (capitolo 40200.01.4333), Euro 125.000,00 con contributo Fondo Opere Indifferibili (capitolo 40200.01.4353), Euro 100.000,00.= con canoni aggiuntivi (capitolo 40200.01.4347), Euro 250.000,00 con avanzo destinato agli investimenti ed Euro 1.535.000,00 con avanzo d'amministrazione disponibile del bilancio di previsione 2024/2026.

Ritenuto che ricorrano i presupposti per il ricorso alla trattativa privata e valutato che a favore dell'affidamento diretto depongono ragioni di speditezza in relazione all'esigenza di assicurare l'esecuzione delle opere entro i termini previsti dal finanziamento del PNRR.

Vista la possibilità di procedere tramite il portale www.contracta.provincia.tn.it a mezzo richiesta di offerta previa consultazione di n. 1 operatore economico, ai sensi della dell'art. 21 l.p. 23/90 e s.m., con aggiudicazione al massimo ribasso senza valutazione delle offerte anomale.

Preso atto si è quindi proceduto in data 04/03/2024 alla procedura telematica per la direzione lavori registro di sistema n. PI050039-24 attraverso la Piattaforma Contracta e di aver ricevuto offerta dalla dott.ssa arch. Federica Paoli C.F.: PLAFRC94L51L378E con sede in Tione di Trento, via Baita 7, P.IVA 02686980224, professionista di fiducia dell'Amministrazione, con studio a Tione di Trento (TN), iscritto all'Albo n. 1799 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento sez. A, per un importo di euro 96.975,78.+ oneri previdenziali 4% e fiscali 22% per un importo complessiva di Euro 123.042,86.= (ribasso percentuale del 20%).

Preso atto che l'incarico di perizia di variante rientra nel 10% del contratto stesso come previsto dall'ex art. 130 comma 3.

Richiamata la determina di prenotazione di impegno n. 113/2023

Preso atto altresì che il tecnico è in possesso dei requisiti tecnico professionali necessari per lo svolgimento della prestazione e dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del codice dei contratti d.lgs. 36/2023, come risulta da curriculum, DURC e dichiarazione agli atti.

Verificato che la congruità del prezzo offerto è stata valutata con riferimento ai prezzi medi di mercato per servizi analoghi.

Vista la regolarità della documentazione presentata.

Ritenuto di fissare le condizioni contrattuali come da R.D.O. inviata all'operatore economico allegato alla medesima richiesta di offerta quale parte integrante e sostanziale ed in particolare visto lo schema di disciplinare recante patti e condizioni per le prestazioni relative all'incarico per lo svolgimento del servizio di architettura e ingegneria dei lavori.

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente

dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Visto l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui l'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici debba essere deciso con assunzione di apposita determinazione a contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto deve essere altresì individuato l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Considerato altresì che il servizio identificato risponde in maniera precisa alle esigenze della Società e soddisfa i bisogni della stazione appaltante.

Rammentato che il pagamento derivante dal presente provvedimento rientra nella fattispecie soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010.

Ritenuto di procedere all'affidamento, in relazione all'importo e all'oggetto del contratto, secondo le previsioni della art. 21 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e dal relativo regolamento di attuazione.

Preso atto che l'aggiudicazione del presente appalto non necessita del requisito della qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 2bis, l.p. 23/1990, disciplinato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1187 dd 30.06.2023.

Richiamato l'art. 1, comma 2bis, della l.p. 2/2016, come modificato dalla l.p. n.21/2021, secondo il quale le disposizioni del d.lgs. si applicano laddove manchi una corrispondente previsione nelle norme provinciali applicabili in materia e che ai sensi dell'art 226, comma 5 del D.lgs. 36/2023 tale rinvio deve intendersi riferito al nuovo codice dei contratti pubblici

Visto l'art. 4 bis della l.p. 2/2016 “Sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici” a mente del quale ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici, le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice possono essere assolte con la pubblicazione del collegamento ipertestuale all'osservatorio provinciale dei contratti pubblici.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

Rilevato che l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che contiene disposizioni in materia di contabilità che si applicano anche ai Comuni della Provincia di Trento a seguito del rinvio operato al Capo II della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, stabilisce che la gestione della spesa avviene attraverso provvedimenti dei responsabili dei servizi in base ad atti denominati determinazioni con i quali viene assunta l'obbligazione e impegната la spesa.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 dd. 13/03/2023 di approvazione del Documento

Unico di Programmazione 2023-2025 integrato con la nota di aggiornamento e ss.mm.

Dato atto che non sussistono in capo al sottoscritto responsabile del procedimento situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in relazione all'affidamento, nonché in relazione all'affidatario, non versando in alcune delle ipotesi di cui all'art 16 del d.lgs. 36/2023, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento nr. 307 dd 13.03.2020 avente ad oggetto "Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della l.p. 2/2016

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28.11.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e ss.mm..

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 30.12.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 e relativi allegati e ss.m..

Visto il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) approvato con la deliberazione della Giunta comunale nr. 1 del 08.01.2025 e ss.mm..

Visto il decreto sindacale prot. 13773 di data 16.12.2022 e ss.mm. di "Nuova nomina dell'arch. Stefano Libardi, funzionario tecnico, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sella Giudicarie inquadrato nella Categoria D Livello base, riguardante le funzioni di responsabile della gestione dei compiti spettanti all'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune, nella materia dei lavori pubblici e manutenzione agli immobili. Art. 60, comma 8, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Richiamata la L.P. 23/1990 e s.m. e relativo regolamento d'attuazione. Richiamata la L.P. 2 di data 09.03.2016 e s.m. Visto il CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il Regolamento di contabilità del Comune.

Vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici, sia a livello provinciale che per quella parte della normativa nazionale che trova applicazione anche in provincia di Trento.

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.
2. di affidare direttamente, per le ragioni di cui in premessa, al dott.ssa arch. Federica Paoli PLAFRC94L51L378E con sede in Tione di Trento, via Baita 7, P.IVA 02686980224 il servizio professionale di redazione della perizia suppletiva e di variante, della riqualificazione della palestra identificata con la P.Ed. 951 in C.C. di Roncone, verso la corresponsione dell'onorario di netti Euro 8.178,41= oltre C.N.P.A.I.A. 4% (€ 327,12) per un totale di Euro 8.505,54=, già assoggettato allo sconto del 20%;
3. Di impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva per un totale di Euro 8.505,54 alla Missione 04 Programma 2 Titolo 2 Macro aggregato 2 (capitolo 04022.02.2044) del bilancio esercizio finanziario 2025, finanziata da Fondo pluriennale vincolato derivante da avanzo investimenti utilizzando la prenotazione di impegno effettuata con propria determinazione n. 113/2023.

4. Di stabilire che le condizioni contrattuali sono quelle contenute all'elaborato "DISCIPLINARE DI INCARICO recante patti e condizioni per le prestazioni relative all'incarico per lo svolgimento del servizio di architettura e ingegneria".
5. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)".
6. Di dichiarare la spesa derivante dal presente provvedimento esigibile per Euro 8.505,22.= in regime forfettario sull'esercizio 2025.
7. Di dar seguito ad aggiudicazione avvenuta agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la conclusione del contratto.
8. Di dare atto che il contratto verrà concluso in forma privatistica mediante scambio di documentazione firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 3, della L.P. 19.07.1990 n. 23, soggetto all'imposta di bollo sarà versata con modello F24 Elide secondo gli scaglioni stabiliti con Risoluzione nr. 37/E Agenzia Entrate del 28.06.2023;
9. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria.
10. Di dare atto che l'intervento è finanziato in parte con fondi PNRR dell'Unione europea – NextGenerationEU., all'interno della PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3 'Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole', finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU.
11. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del delegato per le funzioni di responsabile del servizio finanziario.
12. Di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 125 dd. 15.11.2023, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Libardi Stefano, Responsabile dell'Area 2 - tecnica;
13. Di assicurare pubblicità alla presente determinazione secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.
14. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo - D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art.120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI DELL'AREA 2

arch. Libardi Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005; in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

